



CITTÀ DI PAULLO

COMUNE DI PAULLO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22
del 23/05/2022

OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019 ART. 1.

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Maggio alle ore 21:00, nella residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

LORENZINI FEDERICO	Sindaco	Presente
GILBERTI DANILA	Vice Sindaco	Presente
FALCO NICOLETTA	Consigliere	Presente
PANDINI LARA	Consigliere	Presente
CONSOLATI MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
PIZZOCRI DAVIDE	Consigliere	Presente
CIOFETTI ANNA CHIARA	Consigliere	Presente
MELPIGNANO ERIKA MARIA	Consigliere	Presente
SPINELLI GIULIANO	Consigliere	Presente
MAZZOLA SIMONETTA	Consigliere	Assente
GUIDA GABRIELE	Consigliere	Presente
MEAZZA ALESSANDRO ALDO	Consigliere	Presente
PIGNARCA RENATO WALTER	Consigliere	Presente
LIBERATI SIMONE	Consigliere	Presente
LUPI DANIELA	Consigliere	Presente
LUCENTE FRANCO	Consigliere	Presente
BIAVA BRUNELLA	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. MAURIZIO VIETRI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. FEDERICO LORENZINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI PAULLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale di Paullo la trascrizione degli interventi e delle dichiarazioni di voto vengono riportate in un verbale della seduta che viene depositato presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni*



CITTÀ DI PAULLO

altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme*



CITTÀ DI PAULLO

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1;

RAVVISATA la necessità di modificare con decorrenza dal 01/01/2022 il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1 nei seguenti punti:

prima modifica

- modifica dell'articolo 7 – *Passi Carrabili* - mediante sostituzione del comma 8 con il seguente testo:

8. Per gli accessi nelle strade urbane tramite passi carrabili privi di opere visibili (accessi a raso) l'autorizzazione è rilasciata dall'Ente ed è a titolo oneroso nella misura forfettaria indicata nel tariffario, indipendentemente dalla misura dell'accesso.

seconda modifica

- modifica dell'articolo 12 – *Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo* - mediante l'aggiunta della lettera h) al comma 1 con il seguente testo:

occupazioni per le infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici che utilizzano energia rinnovabile al 100% a partire dal 01/01/2022;

terza modifica

- modifica dell'articolo 12 – *Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo*- mediante la sostituzione della lettera a) al comma 2 con il seguente testo:



CITTÀ DI PAULLO

“per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a 15 giorni il canone è ridotto del 50%; inoltre per le occupazioni temporanee effettuate dagli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa, indipendentemente dalla loro durata, il canone è ridotto del 70 %; le riduzioni di cui alla presente lettera sono cumulabili per gli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa”;

Modifica della parte tabella collegata - ALLEGATO B TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E TARIFFE DEL CANONE - RIDUZIONI TEMPORANEE, COME RISULTA DALL'ALLEGATO 1);

quarta modifica

- modifica dell'articolo 12 – *Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo-* mediante l'aggiunta delle parole “associazioni, cooperative sociali che promuovono le loro attività” alla lettera e) del comma 2 con il seguente testo:

"Per le occupazioni temporanee relative a manifestazioni culturali, sociali o sportive effettuate da organizzazioni senza fini di lucro, associazioni, cooperative sociali che promuovono le loro attività, limitatamente alle aree non destinate alla vendita, per le quali è stato riconosciuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, la tariffa del canone è ridotto dell'80%."

Modifica della parte tabella collegata - ALLEGATO B TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E TARIFFE DEL CANONE - RIDUZIONI TEMPORANEE, COME RISULTA DALL'ALLEGATO 1);

quinta modifica

- abrogazione dell'articolo 52 *“Soppressione del servizio pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del d. lgs 507/93”;*

sesta modifica

- abrogazione dell'articolo 53 *Determinazione del canone per le affissioni garantite”;*



CITTÀ DI PAULLO

settima modifica

- modifica dell'articolo 57 *Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità*, mediante sostituzione del comma 3 con il seguente testo:

3. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'articolo 50 della Legge 449/97, alle violazioni relative al mancato versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30% all'importo dovuto e/o non versato a titolo di canone alla prescritta scadenza. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista del 30% calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dall'articolo 13 del d. lgs. 472/97 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. La modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo o di verbale di violazione alle norme del presente regolamento.;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*



CITTÀ DI PAULLO

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il comunicato del Dipartimento Finanze del 23 marzo 2021 in materia di pubblicazione di regolamenti e delibere tariffarie, a mente del quale,
regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche le modifiche del regolamento non siano assoggettate ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RAVVISATA la necessità di intervenire in modifica del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, al fine di aggiornarlo alle attuali disposizioni normative e di rendere più fluida l'interpretazione di alcuni articoli;



CITTÀ DI PAULLO

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 -sexiesdecies del D.L. 30/12/2021 n.228 convertito in legge 25/02/2022 n. 15 che prevede “ Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022” .

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



CITTÀ DI PAULLO

2. di approvare con decorrenza dal 01/01/2022 le modifiche del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, come di seguito riportato:

prima modifica

- modifica dell'articolo 7 – *Passi Carrabili* - mediante sostituzione del comma 8 con il seguente testo:

8. Per gli accessi nelle strade urbane tramite passi carrabili privi di opere visibili (accessi a raso) l'autorizzazione è rilasciata dall'Ente ed è a titolo oneroso nella misura forfettaria indicata nel tariffario, indipendentemente dalla misura dell'accesso.

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare con decorrenza dal 01/01/2022 le modifiche del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, come di seguito riportato:

seconda modifica

- modifica dell'articolo 12 – *Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo* - mediante l'aggiunta della lettera h) al comma 1 con il seguente testo:

occupazioni per le infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici che utilizzano energia rinnovabile al 100% a partire dal 01/01/2022;



CITTÀ DI PAULLO

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare con decorrenza dal 01/01/2022 le modifiche del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, come di seguito riportato:

terza modifica

- modifica dell'articolo 12 – *Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo-* mediante la sostituzione della lettera a) al comma 2 con il seguente testo:

“per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a 15 giorni il canone è ridotto del 50%; inoltre per le occupazioni temporanee effettuate dagli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa, indipendentemente dalla loro durata, il canone è ridotto del 70 %; le riduzioni di cui alla presente lettera sono cumulabili per gli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa”;

Modifica della parte tabella collegata - ALLEGATO B TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E TARIFFE DEL CANONE - RIDUZIONI TEMPORANEE, COME RISULTA DALL'ALLEGATO 1);

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



CITTÀ DI PAULLO

2. di approvare con decorrenza dal 01/01/2022 le modifiche del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, come di seguito riportato:

quarta modifica

- modifica dell'articolo 12 – *Ulteriori esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo-* mediante l'aggiunta delle parole “associazioni, cooperative sociali che promuovono le loro attività” alla lettera e) del comma 2 con il seguente testo:

"Per le occupazioni temporanee relative a manifestazioni culturali, sociali o sportive effettuate da organizzazioni senza fini di lucro, associazioni, cooperative sociali che promuovono le loro attività, limitatamente alle aree non destinate alla vendita, per le quali è stato riconosciuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, la tariffa del canone è ridotto dell'80%."

Modifica della parte tabella collegata - ALLEGATO B TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E TARIFFE DEL CANONE - RIDUZIONI TEMPORANEE, COME RISULTA DALL'ALLEGATO 1);

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare con decorrenza dal 01/01/2022 le modifiche del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, come di seguito riportato:

quinta modifica



CITTÀ DI PAULLO

- abrogazione dell'articolo 52 *“Soppressione del servizio pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del d. lgs 507/93”*;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1.la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2.di approvare con decorrenza dal 01/01/2022 le modifiche del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, come di seguito riportato:

sesta modifica

- abrogazione dell'articolo 53 *Determinazione del canone per le affissioni garantite”*;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1.la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2.di approvare con decorrenza dal 01/01/2022 le modifiche del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, come di seguito riportato:

settima modifica



CITTÀ DI PAULLO

- modifica dell'articolo 57 *Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità*, mediante sostituzione del comma 3 con il seguente testo:

3. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'articolo 50 della Legge 449/97, alle violazioni relative al mancato versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente regolamento, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30% all'importo dovuto e/o non versato a titolo di canone alla prescritta scadenza. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista del 30% calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dall'articolo 13 del d. lgs. 472/97 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. La modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo o di verbale di violazione alle norme del presente regolamento.;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di emendare, in conseguenza della soppressione degli articoli 52 e 53, la numerazione degli articoli successivi del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1, come di seguito riportato:

- a) articolo 54 Dichiarazione diventa articolo 52 Dichiarazione;
- b) articolo 55 Termini di versamento del canone diventa articolo 53 Termini di versamento del canone;



CITTÀ DI PAULLO

- c) articolo 56 Accertamenti diventa articolo 54 Accertamenti;
- d) articolo 57 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni ed indennità diventa articolo 55 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni ed indennità;
- e) articolo 58 Riscossione Coattiva diventa articolo 56 Riscossione Coattiva;
- f) articolo 59 Norme Transitorie diventa articolo 57 Norme Transitorie;
- g) articolo 60 Entrata in vigore diventa articolo 58 Entrata in vigore;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pignarca, Liberati, Lucente, Lupi, Biava), espressi nelle forme di Legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare nel complesso la proposta di cui trattasi, costituita da n. 7 modifiche e da un'ottava costituita dalla nuova numerazione degli articoli dal n. 54 al n. 60 conseguentemente numerati dal n. 52 al n. 58;
2. di confermare le restanti disposizioni ed i relativi allegati, come riportati nel regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria legge 160/2019 art. 1;
3. di dare atto che con successiva deliberazione la Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio, può modificare le tariffe del canone unico patrimoniale contenute nell'allegato al regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dal medesimo;
4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle modifiche del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.



CITTÀ DI PAULLO

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. FEDERICO LORENZINI

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAURIZIO VIETRI

Firmato digitalmente
